



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in seguito indicato “CNR”, con sede a Roma, in Piazzale Aldo Moro n. 6 (C.F. 80054330586), rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, nato a Lecce il 26.01.1950, in qualità di Presidente e legale rappresentante


E

il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 97824830588), in seguito indicato “DIS”, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Gennaro Vecchione, nato a Roma il 17.06.1959.

Premesso che:

- in data 11 maggio 2016 le Parti hanno stipulato un Accordo di collaborazione di durata triennale, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, avente ad oggetto attività di ricerca scientifica, didattica e di formazione su temi di rilievo per la sicurezza nazionale;
- attesa la fattiva collaborazione instaurata, le Parti hanno interesse a rinnovare per ulteriori tre anni il citato Accordo di collaborazione;
- l'art. 2, comma 6, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, stabilisce che le disposizioni del medesimo Codice non si applicano all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ACCORDO COMPOSTO DA N. 5 PAGINE
IL DIRETTORE A. I.
UFFICIO CONTRATTI E PARTNERSHIP




si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della collaborazione

Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, manifestano il comune intento di proseguire ed ampliare il rapporto di collaborazione in iniziative riguardanti attività didattiche, di ricerca scientifica, di formazione e di promozione della cultura della sicurezza, nell'ambito di aree disciplinari di interesse ai fini della sicurezza nazionale.

Le iniziative di collaborazione potranno riguardare:

- 1) attività di formazione, anche in forma congiunta;
- 2) collaborazioni per studi e ricerche su temi di interesse;
- 3) partecipazione a bandi, programmi e progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- 4) organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari funzionali alla promozione e diffusione della cultura della sicurezza.

Il presente Accordo di collaborazione non comporta alcun onere finanziario diretto a carico delle Parti.

Articolo 2 – Convenzioni attuative

Al fine di dare attuazione a quanto previsto all'art. 1, le Parti procederanno mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno indicare in particolare:

- obiettivi;
- durata della convenzione e condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
- attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti;
- modalità di esecuzione, anche con riguardo all'accesso a banche dati, archivi e biblioteche dell'Università;
- responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti;
- eventuali oneri finanziari e relative modalità attuative;
- disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.

Ogni singola convenzione attuativa sarà approvata e sottoscritta dai rispettivi organi competenti nel rispetto delle normative e regolamenti interni delle Parti.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ACCORDO COMPOSTO DA N. 5 PAGINE

Pag. 2

IL DIRETTORE S.I.

UFFICIO CONTRATTI E PARTNERSHIP





Articolo 3 – Responsabili dell’Accordo di collaborazione

Le Parti individuano quali referenti del presente Accordo di collaborazione, il CNR il Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica o suo delegato e, per il DIS, il Direttore della Scuola di formazione o suo delegato.

Articolo 4 – Copertura assicurativa

Il CNR garantisce, a suo esclusivo carico e responsabilità, l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che verranno successivamente avviate in attuazione del presente Accordo.

Il DIS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 5 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro


Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività del presente Accordo le Parti si impegnano - ciascuna per quanto di competenza - a rispettare gli obblighi previsti dalle rispettive discipline in materia.

Articolo 6 – Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e può essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo ed alle relative convenzioni di attuazione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ACCORDO COMPOSTO DA N.5 PAGINE
IL DIRETTORE D. I.
UFFICIO CONTRATTI E PARTNERSHIP
Pag. 3




stesso e delle predette convenzioni, in conformità con la disciplina rispettivamente applicabile.

Articolo 8 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

I diritti di proprietà, intellettuale ed industriale, su brevetti e know-how, restano regolati dalla normativa di Legge vigente.

La titolarità dei risultati derivanti dalle attività comuni sarà di norma di proprietà paritetica delle Parti ed in ogni caso sarà oggetto di specifico accordo nell'ambito di ogni singola convenzione attuativa.

E' espressamente inteso che conoscenze e diritti anteriori resteranno in piena ed intera proprietà della Parte alla quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall'altra Parte se non per le attività previste nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 9 – Promozione dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.


In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative di cui all'art.1 dell'Accordo stesso.

Articolo 10 – Giurisdizione

Le Parti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Accordo.

In caso di mancata composizione amichevole, è competente il Foro di Roma.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ACCORDO COMPOSTO DA N° 5 PAGINE
IL DIRETTORE S.I.
UFFICIO CONTRATTI E PARTNERSHIP






Articolo 11 – Registrazione

Per quanto riguarda la registrazione del presente Accordo, le Parti rinviando alla vigente normativa applicabile.

Roma, 01 OTT. 2019

*per il Consiglio Nazionale
delle Ricerche*


Il Presidente
Prof. Massimo Inguscio



Roma, 01 OTT. 2019

*per il Dipartimento delle Informazioni
per la Sicurezza*

Il Direttore Generale
Prof. Gennaro Vecchione



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ACCORDO COMPOSTO DA N. S. PAGINE

IL DIRETTORE A.I.

UFFICIO CONTRATTI E PARTNERSHIP

